

Civile Sent. Sez. L Num. 14302 Anno 2015

Presidente: VIDIRI GUIDO

Relatore: MAISANO GIULIO

Data pubblicazione: 09/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 12522-2014 proposto da:

RUSSO FILOMENA C.F. RSSFMN64R62F205F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STAMPA GASPARA 99, presso lo studio dell'avvocato FABIO TAGLIALATELA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

SIA S.P.A. C.F. 10596540152, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa

dagli avvocati TRIFIRO' SALVATORE, PAOLO ZUCCHINALI,
ANNA MARIA CORNA, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 254/2014 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 10/03/2014 R.G.N. 4594/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

udito l'Avvocato TAGLIALATELA FABIO;

udito l'Avvocato PONTESILLI FABIO per delega TRIFIRO'
SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l'inammissibilità in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10 marzo 2014 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4594/2014 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da Russo Filomena avverso l'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 18 giugno 2013 con la quale era stato a sua volta rigettato il ricorso inteso ad ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento intimatole dalla SIA s.p.a. il 20 novembre 2012. La Corte d'appello ha ritenuto provate le circostanze addotte a motivo del licenziamento disciplinare in questione e, in particolare, la condotta tenuta dalla lavoratrice tra il 4 ed il 16 ottobre 2012 allorquando, in più riprese, ha negato la necessaria collaborazione per consentire l'inserimento nel computer di cui era dotata del sistema applicativo necessario per operare on line, e la condotta consistita nell'atteggiamento offensivo e derisorio tenuto dalla stessa Russo nei confronti della sua superiore Polese, in occasione della discussione creatasi per la necessità della suddetta attivazione nel computer della lavoratrice del sistema applicativo necessario, seguito dalle vie di fatto consistite nell'avere spinto la lavoratrice con il proprio ~~seno~~^{corpo} per tre volte la superiore Polese contro il muro. La Corte territoriale ha considerato il licenziamento sanzione proporzionata alla gravità di tali atti di insubordinazione.

La Russo ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resiste la SIA con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo la ricorrente lamenta omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. In

particolare si deduce che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente il comportamento della Russo non considerando, in particolare, lo stato d'animo della lavoratrice che era stata oggetto di una precedente sanzione disciplinare contestata; inoltre la ricorrente contesta il giudizio di proporzionalità della sanzione inflitta e l'inosservanza della procedura disciplinare indicata dall'art. 7 della legge 300 del 1970.

Il motivo di ricorso, così come formulato, appare inammissibile contenendo censure relative all'applicazione di legge che, oltre a non essere state oggetto del giudizio di appello, mal si conciliano con il motivo di censura costituito dal difetto di motivazione. Comunque l'articolato motivo è infondato. Infatti la ricorrente censura, in primo luogo l'accertamento e la valutazione del fatto addebitato e che ha dato luogo al licenziamento. Tale censura non può trovare spazio nel giudizio di legittimità, una volta verificata la logicità e congruità della motivazione che, nel caso in esame, ha tenuto conto di tutti i fatti addebitati provvedendo alla loro dettagliata ricostruzione sulla base delle prove testimoniali dettagliatamente considerate. Il rifiuto della lavoratrice di far intervenire il tecnico per l'inserimento nel proprio computer del necessario sistema operativo, e la successiva discussione con ~~il superiore gerarchico~~ ^{il superiore gerarchico} seguita da vie di fatto, ~~costituiscono~~ ^{costituiscono} fatti accertati così come riferiti dal giudice dell'appello e, in presenza di tale compiuta ricostruzione dei fatti, non è possibile una rivisitazione in questa sede. Né è possibile una diversa valutazione della proporzionalità della sanzione, censurata dalla ricorrente in questa sede, costituendo tale valutazione anche una valutazione di fatto riservata al giudice del merito che può essere vagliata in sede di legittimità solo in presenza di una motivazione non completa o illogica, circostanza, per quanto sopra detto, insussistente nel caso in esame (per tutte v. Cass. 13 dicembre 2010, n. 25144).

In ordine al procedimento disciplinare, ripercorso dettagliatamente nella sua previsione normativa, in molte pagine del ricorso, va considerato che non risulta alcuna censura al riguardo nei precedenti gradi di giudizio per cui si tratterebbe di motivi nuovi il cui esame è precluso in questa sede.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 oltre € 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2015.